

COMUNE DI ROCCASTRADA
(Provincia di Grosseto)

COPIA

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 58 DEL 28/11/2008

OGGETTO: "L.R. 23.6.2003, N° 30 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE DELLA TOSCANA - . INDIVIDUAZIONE AREE SU CUI CONSENTIRE LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI, ALIMENTI E BEVANDE A BASE DI PRODOTTI PREVALENTEMENTE AZIENDALI EX ART. 26 COMMA 1."

L'anno duemilaotto, il giorno **ventotto** del mese di Novembre alle ore 10:20 nel Palazzo Comunale, previa convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Dei seguenti Consiglieri in carica sono presenti N° 10 e assenti, sebbene invitati, N° 7 :

BERTI MICHELE	Consigliere	Assente
FENILI ROBERTO	Vice Sindaco	Presente
MONTOMOLI ALBERTO	Consigliere	Presente
CATONI GIORGIO	Consigliere	Assente
LIMATOLA FRANCESCO	Consigliere	Presente
MEACCI CLAUDIO	Consigliere	Presente
GUASCONI FABRIZIO	Consigliere	Presente
CERRETI STEFANO	Consigliere	Presente
FABBRI FABIO	Consigliere	Assente
MARTELLI CARLO	Consigliere	Presente
TIBERI MARISA	Consigliere	Presente
CITTADINI MARIAVALERIA	Consigliere	Assente
GIULIANELLI GIACOMO	Consigliere	Assente
TRONCONI FABRIZIO	Consigliere	Presente
NELLI PATRIZIO	Consigliere	Assente
BACCETTI SIMONETTA	Consigliere	Assente
MARRAS LEONARDO	Sindaco	Presente

Sono presenti BIAGIONI MAURO, GRECO CHIARA, BENNARDI ANDREA

Assessori non Consiglieri Comunali, nominati ai sensi dell'art.13, comma 3, dello Statuto.

Essendo legale l'adunanza, assume la Presidenza il Sig. MARRAS LEONARDO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa e assiste il Segretario Generale Dott. LA PORTA GIOVANNI, incaricato della redazione del processo verbale,coadiuvato dal Funzionario di segreteria D.ssa Angela Monticini

Pubblicata all'Albo Pretorio in copia integrale il 19/12/2008
per 15 giorni consecutivi

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LA PORTA GIOVANNI

Si dichiara che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 19/12/2008
al 03/01/2009, per 15 giorni.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LA PORTA GIOVANNI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2008
ai sensi dell'art.134 - 3° comma - D.lgs. 18.08.2000, n.267

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
LA PORTA GIOVANNI

PRESENTI : 10

ASSENTI: Berti-Catoni-Fabbri-Cittadini-Giulianelli-Nelli-Baccetti

ASSESSORI ESTERNI PRESENTI: Biagioni-Greco-Bennardi

Il Sindaco illustra e successivamente dichiara aperta la discussione.

IL CONSIGLIERE MONTOMOLI: ritiene che la manovra di cui alla proposta di delibera in esame possa generare il rischio di un aumento della concorrenza a danno della ristorazione locale. Occorre altresì considerare la questione anche sotto il profilo del consumo e della promozione dei prodotti locali.

L'ASSESSORE BIAGIONI: fa presente che non è facile controllare la provenienza dei prodotti utilizzati mentre quello che rileva è piuttosto l'attenzione rivolta dalla legge regionale ai territori classificati come marginali al fine di consentire loro occasioni di rilancio soprattutto per quanto attiene al servizio di ristorazione.

IL CONSIGLIERE TRONCONI: ritiene interessante l'iniziativa e condivide altresì le preoccupazioni del consigliere Montomoli riguardo all'aumento della concorrenza.

Annuncia voto favorevole pur richiedendo una certa accortezza ed attenzione al fine di evitare che poi risultino danneggiati gli esercizi di ristorazione presenti sul territorio comunale.

IL SINDACO: fa presente che il fenomeno di cui alla proposta in esame è in realtà molto marginale dato che il numero di agriturismi presenti sul territorio è molto esiguo.

Non ci sono altri interventi per cui si procede alla votazione che dà il seguente esito:

PRESENTI: 10

VOTANTI: 10

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

La proposta è approvata all'unanimità.

Si procede alla votazione per la immediata eseguibilità che dà il seguente esito:

PRESENTI: 10

VOTANTI: 10

FAVOREVOLI: 10

ASTENUTI: 0

OGGETTO: "L.R. 23.6.2003, N° 30 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE DELLA TOSCANA - . INDIVIDUAZIONE AREE SU CUI CONSENTIRE LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI, ALIMENTI E BEVANDE A BASE DI PRODOTTI PREVALENTEMENTE AZIENDALI EX ART. 26 COMMA 1."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la Regione Toscana ha disciplinato ex novo le attività agrituristiche con L.R. n. 30 del 23.6.2003, successivamente modificata con L.R. 28.5.2004, n° 27, le cui disposizioni sono entrate in vigore a seguito dell'emanazione del relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3.8.2004, n° 46/R (d'ora in avanti denominato "Regolamento");

Vista la L.R. 23.6.2003, n°30, modificata con L.R. n° 28.5.2004, n° 27;

Visto il relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R.T. n° 46/R del 3.8.2004;

- che l'art. 26 della predetta L.R. n° 30/2003 recante disposizioni per la rivitalizzazione delle zone montane e svantaggiate e per l'agevolazione di attività agrituristiche a ridotte dimensioni stabilisce che i comuni possono individuare aree montane e aree territoriali caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio socio economico e da carenza di esercizi per la ristorazione, entro le quali, in immobili situati all'interno del fondo aziendale è consentita la somministrazione di pasti alimenti e bevande, prevalentemente a base di prodotti aziendali o comunque di prodotti reperiti presso le aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali fino ad un massimo di trenta coperti a pasto indipendentemente dall'esercizio delle altre attività agrituristiche, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente;
- che l'art. 14 del Regolamento prevede che l'individuazione da parte dei comuni delle aree montane e delle aree svantaggiate di cui all'art. 26, comma 1, della legge in cui è consentita la somministrazione indipendentemente dall'esercizio di altre attività agrituristiche, deve tenere conto di quanto stabilito negli atti della pianificazione comunale ed è effettuata valutando, in particolare, per le aree caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio socio-economico, le caratteristiche ambientali, economiche e sociali delle stesse, con specifico riferimento al numero ed alle tipologie di attività di ristorazione esistenti, alla densità insediativa ed all'indice di invecchiamento della popolazione;
- che, come anche da risposte fornite dal competente servizio della Regione Toscana a specifici quesiti rivolti, viene evidenziato che la norma di cui all'art. 26 della L.R. 30/2005 prevede l'individuazione di due zone distinte:

1) aree montane,

2) aree territoriali caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio socio economico e da carenze di esercizi per la ristorazione, per la cui individuazione l'art. 14 del Regolamento evidenzia che:

- per entrambe si deve tenere conto di quanto stabilito negli atti di pianificazione,

OGGETTO: "L.R. 23.6.2003, N° 30 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE DELLA TOSCANA - . INDIVIDUAZIONE

AREE SU CUI CONSENTIRE LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI, ALIMENTI E BEVANDE A BASE DI PRODOTTI PREVALENTEMENTE AZIENDALI EX ART. 26 COMMA 1."

- per le seconde precisa ulteriormente che la scelta è effettuata valutando le caratteristiche ambientali, economiche e sociali delle aree, con specifico riferimento al numero ed alle tipologie di attività di ristorazione esistenti, alla densità insediativa ed all'indice di invecchiamento della popolazione;

- che, nell'**area montana** individuata dalla DGRT 493/2005, i riferimenti validi per l'individuazione delle stesse sono rappresentati dagli atti del Comune e dalla legislazione vigente e che, pertanto, per le stesse, non è strettamente determinante considerare la densità insediativa e l'indice di invecchiamento;
- che la frazione del territorio comunale di Roccastrada individuata montana prima della ridefinizione dei confini operata con la DGRT 493/2005 era al contempo classificata come svantaggiata ai sensi della Direttiva CEE n° 75/268;
- che l'intero territorio comunale di Roccastrada è stato successivamente inserito nell'elenco dei comuni svantaggiati con deliberazione del CIPE n° 13 del 1.2.2001 recante "Riclassificazione ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 16.4.1997, n° 146 e della deliberazione CIPE n. 42 del 25.5.2000";
- che con L.R. 28.12.2000, n° 82, modificata con L.R. 29.11.2004, n° 68, il Comune di Roccastrada è stato classificato parzialmente montano ai sensi delle vigenti norme della legge statale;
- che, in vigore della precedente Legge regionale n° 76/1994 in materia di agriturismo ed, in particolare, dell'art. 6, comma 1, lett. d), il Comune di Roccastrada, con deliberazione della Giunta Comunale n°196 del 10.07.1998, aveva già espresso il proprio parere in merito alla delimitazione di un'area dove consentire la somministrazione di pasti, alimenti e bevande in deroga dall'offerta delle altre attività agrituristiche;
- che l'Amministrazione Provinciale di Grosseto, cui all'epoca erano demandate le competenze per l'individuazione delle aree di cui trattasi, con propria deliberazione della Giunta Provinciale n° 154 del 13.4.1999 approvò integralmente la proposta conformemente al parere trasmesso dal Comune di Roccastrada;
- che tale individuazione risultava limitata all'intera zona montana, così come individuata dallo strumento normativo allora vigente, che corrispondeva alla zona svantaggiata;

Dato atto che la definizione "area montana" di cui all'art. 26 della L.R. n° 30/2003, deve essere intesa per lo specifico ambito montano più direttamente interessato da fenomeni di marginalizzazione, onde poter effettivamente costituire un elemento di riequilibrio socio-economico rispetto al restante territorio comunale più direttamente interessato da flussi turistici o da condizioni agricole maggiormente favorevoli non solo sotto l'aspetto della conduzione agro-zootecnica aziendale, ma anche per l'esercizio delle altre attività agrituristiche;

OGGETTO: "L.R. 23.6.2003, N° 30 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE DELLA TOSCANA - . INDIVIDUAZIONE AREE SU CUI CONSENTIRE LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI, ALIMENTI E BEVANDE A BASE DI PRODOTTI PREVALENTEMENTE AZIENDALI EX ART. 26 COMMA 1."

Ravvisato che con l'approvazione del vigente piano strutturale operata con DCC n°38 dell'8/07/2000 il territorio aperto fu diviso in due zone: zona a prevalente funzione agricola e zona ad esclusiva funzione agricola, nelle quali, in base al disposto degli artt.35 e 36 del vigente regolamento urbanistico adottato con DCC 39 del 28/06/2002, sono ammessi interventi e modalità d'uso differenti,

Considerato che comunque, per poter somministrare anche ai non ospiti gli agriturismi dovranno preventivamente adeguare la loro relazione agrituristica e dimostrare il rispetto del parametro di complementarità derivante dall'aggiunta della nuova attività;

Verificato che la quasi totalità delle strutture agrituristiche ubicate in area montana sono poste all'interno della fascia montana oggetto dell'ultimo ampliamento, e che proprio le ragioni che hanno motivato tale ampliamento provano l'opportunità di consentire a tutte un implemento della loro libertà d'impresa;

Rilevato che, pertanto, permangono le condizioni per individuare l'intera fascia montana quale parte del territorio comunale a prevalente funzione agricola più marginale e frazionata e, quindi, da sottoporre a processi di riequilibrio per compensare le evidenti condizioni di svantaggio socio economico rispetto alle altre zone del territorio comunale, nonché area montana ai fini dell'art. 26 della L.R. n° 30/2003, entro la quale, in immobili situati all'interno del fondo aziendale è consentita la somministrazione di pasti alimenti e bevande, prevalentemente a base di prodotti aziendali o comunque di prodotti reperiti presso le aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali fino ad un massimo di trenta coperti a pasto indipendentemente dall'esercizio delle altre attività agrituristiche, fermo restando il possesso dei requisiti igienico - sanitari previsti dalla normativa vigente;

Atteso che il presente provvedimento non comporta un parere di regolarità contabile;

VISTI gli art. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il verbale della seduta consiliare;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- di individuare, per i motivi espressi in narrativa ed in continuità a quanto già in precedenza approvato, **l'intera area montana del territorio del Comune di Roccastrada** individuata dalla DGRT 493/2005, ai soli fini dell'art. 26 della L.R. n° 30/2003, ***area entro la quale in immobili situati all'interno del fondo aziendale è consentita la somministrazione di pasti alimenti e bevande, prevalentemente a base di prodotti aziendali o comunque di prodotti reperiti presso le aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali fino ad un massimo di trenta coperti a pasto indipendentemente dall'esercizio delle altre attività agrituristiche, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente;***

OGGETTO: "L.R. 23.6.2003, N° 30 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE DELLA TOSCANA - . INDIVIDUAZIONE AREE SU CUI CONSENTIRE LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI, ALIMENTI E BEVANDE A BASE DI PRODOTTI PREVALENTEMENTE AZIENDALI EX ART. 26 COMMA 1."

- di inviare copia della presente deliberazione per debita conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, alla Giunta Regionale Toscana – Settore Qualità dei prodotti e agricoltura sostenibile -, alla Amministrazione Provinciale di Grosseto – Settore Sviluppo Rurale -, alla Agenzia per il Turismo di Grosseto, alla Comunità Montana Colline Metallifere -Servizio Agricoltura, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Az. U.S.L. n° 9 – Zona n°1- U.F. I.S.P. ed alle Associazioni Provinciali di Categoria Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Unione Provinciale Agricoltori.

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, stante l'urgenza di procedere all'individuazione di cui trattasi, onde con sentire quanto prima agli utenti interessati di fruire dei benefici previsti dalla normativa in premessa richiamata,

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione.

OGGETTO : "L.R. 23.6.2003, N° 30 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE DELLA TOSCANA - . INDIVIDUAZIONE AREE SU CUI CONSENTIRE LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI, ALIMENTI E BEVANDE A BASE DI PRODOTTI PREVALENTEMENTE AZIENDALI EX ART. 26 COMMA 1."

D. Lgs. 18.08.2000 n.267 art. 49

PARERI ISTRUTTORI SULLA SEGUENTE PROPOSTA

SETTORE : S. N.6-Governo del Territorio,Sviluppo Sostenibile

Parere Favorevole sotto il profilo Tecnico.

Li27/11/2008

IL FUNZIONARIO
F.to NELLI GILBERTO

Letto, confermato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
F.to MARRAS LEONARDO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LA PORTA GIOVANNI

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li

**IL SEGRETARIO GENERALE
LA PORTA GIOVANNI**